

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 242/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.9 al PI, comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Pratica n. 5737

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO il parere motivato della Commissione Regionale VAS n.109 del 19.05.2022 ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)", stante le valutazioni espresse in materia rispetto all'inquadramento territoriale a cui va riferita parte della presente istanza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta da Maurizio Leoni, per conto del Comune di San Giorgio delle Pertiche, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. 172800 del 8.04.2024, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione acquisita con prot. reg. n. 91942 del 22/02/2024 e n. 110771 del 04/03/2024;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione non è pienamente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la variante in esame concerne i seguenti punti di variante: varianti puntuali [interventi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]; varianti verdi [interventi 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26];

PRESO ATTO che il testo delle NTO è stato modificato ai seguenti articoli rispetto alla formulazione vigente: art. 8 - Formazione e contenuti dei PUA, art. 21 - Distanze tra i fabbricati, art. 25 - Dotazioni minime di parcheggi pubblici, art. 41 - Aree di pericolosità idraulica (PAI bacini idrografici dei fiumi Brenta-Bacchiglione), art. 42 - Aree di pericolosità idraulica Adeguamento al PGRA 49 Verifica di

Assoggettabilità V. A. S. Var. n.9 al P.I. - Comune di San Giorgio delle Pertiche (PAI bacino scolante Laguna di Venezia), art. 50 - Disposizioni di mitigazione idraulica valide per tutte le aree, art. 55 - Disposizioni generali per interventi nei tessuti storici, art. 61 - Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 della LR n° 14/2019 "Veneto 2050" sulle Unità Edilizie di valore culturale, art. 64 - Aree scoperte di pertinenza delle Unità Edilizie di valore culturale, art. 68 - Agevolazioni per incentivare il recupero dei beni culturali, art. 85 - Modalità di attuazione dei servizi, art. 97 - Viabilità, art. 111 - Disposizioni generali per il territorio agricolo;

ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che gli ambiti della variante in argomento non ricadono all'interno della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito complessivo della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto", "12190 - Scuole", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31151 - Impianto di latifoglie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che il piano in argomento è coerente con quanto esaminato nel parere n.109 del 19.05.2022 della Commissione Regionale VAS rispetto alle categorie della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e alle specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che quando indicato in materia di valutazione di incidenza nel parere n.109 del 19.05.2022 dalla Commissione Regionale VAS sia pertinente anche per la presente istanza;

CONSIDERATO quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche del PI rispetto agli elementi della rete ecologica e agli interventi a tutela dei valori naturalistici da realizzarsi negli ambiti rurali contestualmente agli interventi di trasformazione più significativi;

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art.10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle

aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per la realizzazione delle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasi-fila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus roboris* sigmetum);

RITENUTO che per la variante al Piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano rispettate le prescrizioni in materia di cui nel parere n.109 del 19.05.2022 della Commissione Regionale VAS che, in relazione al mantenimento dell'idoneità per le specie, implica il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici (mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana) e sia garantito il perseguimento del predetto miglioramento ambientale;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere motivato n.37 del 27/02/2019 della Commissione Regionale VAS che, in relazione al mantenimento dell'idoneità per le specie, implica il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici, mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana;

e

DICHIARARE

per la variante n.9 al PI, comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e dell'osservanza delle prescrizioni previste dal parere n.109 del 19.05.2022 della Commissione Regionale VAS

PRESCRIVERE

1. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000. Nella realizzazione delle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur* ssp. *sigmetum*);

Venezia, li 26/06/2024



E.Q. Coordinamento Istruttorie VINCA e VAS - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Marta Sperindio